

ALLEGATO A

CRITERI DI FORMAZIONE DI UN ALBO DEGLI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente atto contiene indirizzi e criteri per la nomina dei legali incaricati della tutela del Comune innanzi alla Autorità Giudiziaria e per le consulenze stragiudiziali.

Art. 2 – Short List degli Avvocati

Per l’affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito short list di avvocati, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità suddiviso nelle seguenti materie:

- Materia penale
- Materia amministrativa
- Materia civile
- Materia tributaria

Possono iscriversi nell’albo i professionisti che esercitano attività professionale in proprio ovvero un solo professionista facente parte di uno stesso studio (da intendersi come studio i locali dove viene esercitata l’attività professionale ovvero un componente degli studi associati)

L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato in sole due sezioni dell’albo alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 3;
- 2) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.

La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione sottoscritto e pubblicato dal Funzionario Responsabile del Settore Contenzioso e deve contenere l’espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente disciplinare. L’iscrizione nell’elenco, o il suo diniego, è disposta dal Responsabile e avviene nell’ordine di presentazione delle domande.

L’elenco avrà validità annuale dalla data di approvazione dell’elenco, previa pubblicazione di apposito avviso.

Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione nell’elenco

Per richiedere l’iscrizione nell’elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi (da autocertificare):

- Iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno 3 (tre) anni;
- **Comprovata esperienza nella materia indicata nella domanda di iscrizione.**
- Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco

La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco, su deliberazione della Giunta Comunale.

Il Responsabile di Settore nel rispetto delle disposizioni indicate nel D.Lvo n.50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), utilizzando la short liste nel rispetto dei principi di cui all'art.4 del Codice individua il legale cui affidare formalmente l'incarico di rappresentanza dell'Ente.

Nell'affidamento degli incarichi, si terrà conto dei seguenti elementi:

- foro di competenza della causa affidata;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune.

Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere in ogni caso motivate nella richiesta del Funzionario Responsabile sopra citata.

Art. 5 – Formalizzazione degli incarichi

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

Il Responsabile del Settore trasmette al professionista la deliberazione di incarico nonché tutti gli atti necessari per la predisposizione degli atti di cui è causa.

L'accettazione dell'incarico avviene tramite l'apposizione della firma del professionista nell'apposito disciplinare che sarà trasmesso al legale congiuntamente con gli atti amministrativi di nomina.

Art. 6 - Corrispettivo per gli incarichi

Il corrispettivo è determinato in base al valore della causa come stabilito dal tariffario vigente.

Il legale incaricato dovrà far pervenire all'Ente un preventivo di parcella il più possibile veritiero e **prudenziale ex DM 55/2014** dovrà altresì comunicare, nel corso dell'incarico, eventuali variabili che modifichino la previsione iniziale.

Nella redazione del preventivo e della parcella il professionista deve attenersi comunque ai seguenti criteri:

- per quanto concerne gli onorari **devono essere calcolati preferibilmente applicando i minimi tariffari ai quali potrà eventualmente applicato uno sconto in percentuale.**
- le funzioni e le spese sono quelle fisse indicate dal tariffario (saranno riconosciute solo le spese effettivamente sostenute e documentate).

In caso di soccombenza parziale del Comune, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 10%.

In caso di soccombenza completa del Comune, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 20%.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato procederà in primo luogo a recuperare **a proprie spese** presso la parte soccombente le sue spettanze e solo in caso di **dimostrata** insolvenza di quest'ultima avrà diritto ad essere soddisfatto dal Comune **per la parte totale o residua non recuperata.**

Nel caso in cui il contenzioso in relazione al quale il professionista abbia assunto la difesa dell'Ente si concluda con una transazione, il Legale dovrà produrre preventivamente all'Amministrazione Comunale motivata relazione sulle ragioni di fatto e di diritto che consigliano l'esito transattivo della controversia; nei predetti casi la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista.

Resta inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato.

Art. 7 – Cancellazione dall'elenco

Il Responsabile del Settore dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 8 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed altre forme ritenute idonee. L'elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

Art. 9 – Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 11 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.